

BVGer C-4132/2008 vom 5. Oktober 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4132_2008

FR: TAF C-4132/2008 du 5 octobre 2009

IT: TAF C-4132/2008 del 5 ottobre 2009

Regeste

Documenti di viaggio per stranieri

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.3

Gli interessati hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 a 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1

L'UFM è competente per rilasciare documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri (cfr. art. 1 ODV). Tra questi documenti figurano altresì i passaporti per stranieri (cfr. art. 2 let. b ODV). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 ODV ha diritto a un passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli

apolidi (let. a) nonché lo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio (let. b). L'assenza di documenti viene accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 7 cpv. 3 ODV).

E. 3.2

Gli stranieri menzionati all'art. 4 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio, hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio. Ciò non è il caso per le straniere o gli stranieri titolari di un permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale documento (art. 4 cpv. 2 ODV). In concreto si constata che i ricorrenti sono titolari di un permesso di dimora "B" ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare se gli interessati possono essere considerati sprovvisti di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV.

E. 3.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b).

E. 3.4

Ora, occorre rilevare che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero un documento di legittimazione valido e riconosciuto durante il suo soggiorno in territorio elvetico (cfr. art. 89 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20] in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a cooperare, procurandoseli autonomamente o collaborando con le autorità a tale scopo (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come precisato d'altronde all'art. 9 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la nazionalità del detentore. Si rileva inoltre che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base delle procedure e modalità previste dalla sua normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni legali (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le suddette prescrizioni implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formale e materiale delle leggi del proprio Paese d'origine o di provenienza che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.

E. 4.1

In concreto si constata che i ricorrenti non possiedono alcun documento di legittimazione valido. Tuttavia, come ne discende dai considerandi precedenti, la circostanza di non essere in possesso di un tale documento non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV. Un requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero che si rechi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (art. 7 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio non sia oggettivamente possibile (art. 7 cpv.1 let. b ODV). A questo proposito, giova rilevare che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove se non ve ne sono o nel caso in cui non si può ragionevolmente esigere dalle autorità di raccogliere in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso in cui il ricorrente non collabora, dovrà portarne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).

E. 4.2

La questione di sapere quando si può ragionevolmente esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 7 cpv. 1 let. a ODV) deve essere valutata in funzione di criteri oggettivi e non soggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata). Giusta l'art. 7 cpv. 2 ODV non si può esigere dalle persone bisognose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone che sono state ammesse provvisoriamente, nel caso in cui queste siano sprovviste di documenti validi, in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, che non ammette l'esecuzione del rinvio se questo è contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza nella quale non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità coinvolta. Se gli stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno sono stati precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso riconoscere loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del TAF C-2705/2007 del 9 marzo 2009 consid. 4.2.1).

E. 4.3

Dagli atti di causa si constata che i ricorrenti non sono stati posti né al beneficio dell'asilo né è stata pronunciata una decisione di ammissione provvisoria nei loro confronti. Essi hanno ottenuto un soggiorno di dimora annuale "B" a partire dal 1990 giusta l'art. 13 lett. f OLS. In concreto non risulta esservi un'impossibilità soggettiva dei ricorrenti ad intraprendere i passi necessari al fine di richiedere presso le autorità competenti del loro Paese d'origine o di provenienza i documenti di legittimazione necessari ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV.

E. 4.4

I ricorrenti si prevalgono nel loro gravame del fatto che nonostante gli innumerevoli tentativi di prendere contatto con la rappresentanza siriana nonché le richieste

d'informazioni in merito alla loro nazionalità, questa non si è mai pronunciata e che tale comportamento equivarrebbe pertanto ad un rifiuto da parte delle autorità siriane di rilasciare i documenti richiesti. Gli interessati sono tenuti a dimostrare che il rilascio dei documenti sia oggettivamente impossibile. Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 7 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del TAF C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]). In concreto, se pur si ammettono le difficoltà intercorse tra gli interessati e la rappresentanza siriana, quest'ultima non ha mai emesso una risposta negativa o un rifiuto formale al rilascio dei detti documenti. Occorre inoltre rilevare che sino ad oggi i ricorrenti si sono rivolti alla Rappresentanza siriana unicamente per fax o telefonicamente. Non emerge infatti dagli atti di causa che i ricorrenti si siano recati al Consolato generale di Ginevra o che abbiano richiesto i formulari previsti per l'emissione dei documenti in questione. Come rilevato a giusto titolo dall'UFM gli interessati si sono limitati a richiedere una dichiarazione di cittadinanza senza informarsi su quali formalità necessita l'emissione di un passaporto nazionale valido. Sebbene la procedura per il rilascio di passaporti nazionali validi possa risultare in una certa misura complicata, come già rilevato in precedenza, le autorità svizzere non possono sostituire le competenti autorità di altri Paesi rilasciando documenti di viaggio sostitutivi, segnatamente al fine di eludere i passi necessari richiesti delle autorità estere in questione. Infine giova rilevare che nel caso in cui i ricorrenti si ritengono lesi nei loro diritti, è alla competente autorità siriana a cui si devono rivolgere.

E. 4.5

Dalle considerazioni precedenti ne discende che i ricorrenti non hanno la qualità di stranieri sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV ed è pertanto a giusto titolo che l'UFM ha rifiutato il rilascio di documenti per stranieri in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 ODV.

E. 5

Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio agli interessati non appare dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e all'art. 5 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In effetti, è obbligo di questi ultimi di intraprendere i passi necessari in conformità con la legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale documento che permetta loro di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA).

E. 6

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.